

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA- OGGETTO

Art. 1 -Denominazione

1. È costituita una società per azioni denominata CBL S.p.A, in trasformazione del Consorzio Bassa Lomellina Distribuzione gas metano e gestione del ciclo idrico integrato, ai sensi dell'articolo 115 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria del 2 dicembre 2002 che opera nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di società a totale capitale pubblico secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.

Art. 2 – Sede sociale

1. La Società ha sede in Mede.
2. Potranno essere istituite o soppresse nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi e rappresentanze, filiali e succursali o unità locali, comunque denominate. La decisione di istituire, modificare, sopprimere sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, compete all'assemblea straordinaria.

Art. 3 -Durata

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea.

Art. 4- Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto, in via prevalente, la gestione di servizi pubblici locali affidati alla Società nell'interesse degli Enti Locali e delle comunità locali di riferimento che la partecipano.
2. La gestione potrà essere pertanto esercitata in rapporto di coordinamento e delegazione in gestioni d'Ambito Unitario e/o comunque sovracomunali partecipate, siano esse obbligatorie secondo la legge o facoltative.
3. Il conseguimento dell'oggetto sociale è pertanto garantito anche a mezzo dell'acquisto e amministrazione di partecipazioni e/o compartecipazioni, anche operativa, con e nell'interesse di altre Società, Consorzi, Enti che erogano servizi locali in comprensori territoriali d'ambito unitario a beneficio delle comunità locali e degli Enti giuridici che vi partecipano.
4. Le attività di amministrazione delle suddette partecipazioni includono l'intervento e il voto nelle riunioni degli organi deliberativi delle società, dei consorzi e degli enti partecipati, ed in particolare l'espressione delle direttive e degli indirizzi impartiti dalle comunità locali di riferimento e dagli Enti giuridici che partecipano la Società rispetto alle decisioni fondamentali delle società, dei consorzi e degli enti dalla medesima partecipati.
5. La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce le predette attività, anche congiuntamente ai beni infrastrutturali connessi ai servizi pubblici, attraverso risorse umane e materiali proprie e/o mediante appalti e/o affidamenti e convenzioni e/o a mezzo di ogni altra modalità di

rapporto coerentemente alle disposizioni di legge applicabili e comunque in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.

6. A titolo esemplificativo la Società, in via diretta e/o in maniera compartecipata con altri Enti Locali e con i Gestori d'Ambito partecipati, può assumere gestioni inerenti:

- attività che concorrono alla gestione del servizio idrico integrato come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
- attività che concorrono alla gestione del servizio di igiene ambientale come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
- attività che concorrono alla gestione di servizi pubblici locali in genere e delle attività connesse e correlate ivi compresa la gestione delle infrastrutture funzionali all'erogazione del servizio conferite e/o realizzate in funzione dell'erogazione dei predetti servizi.

7. La Società potrà inoltre svolgere attività connesse e collegate all'oggetto sociale compatibilmente ed in coerenza con la struttura, nonché risorse materiali ed umane proprie e purché ciò non pregiudichi in alcun modo il regolare, efficiente ed economico svolgimento delle attività indicate in via esemplificativa al precedente comma 6, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, solo per quest'ultimo fine, e comunque non quale attività prevalente:

- potrà compiere operazioni finanziarie, concedere avalli, fidejussioni e garanzie in genere a favore della società anche nell'interesse e per obbligazioni di enti o società controllate e/o collegate, in relazione alle obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale;
- potrà assumere partecipazioni in società di capitali, consorzi, enti ed associazioni aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio, purché tali partecipazioni salvaguardino l'interesse della società e non ne snaturino gli scopi. Potrà conseguire le proprie finalità sociali anche a mezzo di società controllate e/o partecipate nell'interesse dei propri soci ed al fine del conseguimento di ogni oggetto sociale.

8. Le attività indicate ai precedente comma 7:

- potranno essere intraprese unicamente previo positiva valutazione, da parte dell'Assemblea, della relativa coerenza rispetto al modello in house providing;
- saranno scorporate, tempestivamente e comunque entro i termini contenuti nella normativa di settore ove esplicitamente disciplinati, ove incompatibili con il modello in house providing.

9. La Società opera nel rispetto dei vincoli di territorialità per i servizi affidati dagli Enti Locali Soci e comunque nell'Ambito Territoriale della Società di Gestione del Servizio

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI- CIRCOLAZIONE

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 6.001.620,00 (seimilionimilleseicentoventi virgola zerozero), rappresentato da n. 100.027 (centomilaventiquattro) azioni ordinarie del valore nominale di euro 60 (sessanta) ciascuna.

2. Il capitale sociale è rappresentato dalla partecipazione totalitaria ed esclusiva di capitale pubblico, con espresso divieto di ingresso di capitale privato.

La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci. 4. La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza l'obbligo di rimborso, acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o infruttiferi, nell'ambito comunque nel rispetto della normativa, pubblicitica e privatistica, vigente ed applicabile alla Società.

5. Il capitale sociale potrà essere adeguato in conseguenza della necessità di conformare la partecipazione sociale a vincoli normativi imperativi, e nel rispetto della disciplina in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali

Art. 6 – Azioni

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Il titolo azionario è dematerializzato ed è sostituito da un'iscrizione contabile eseguita nel registro tenuto dal soggetto individuato dall'organo amministrativo il quale, a richiesta del socio, rilascia, in forma cartacea o digitale, un certificato che attesta l'iscrizione a libro soci per permettere al socio l'esercizio dei diritti sociali. Nel registro sono altresì documentati i trasferimenti delle azioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime.

3. Le azioni sono indivisibili: ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea, ad eccezione di quelle di categorie speciali che potranno essere emesse ai sensi di legge, e ferme restando le particolari prerogative riconosciute agli Enti Locali Soci dal presente statuto ai fini del rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi locali secondo il modello dell'in house providing.

4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo d'Amministrazione nei modi e nei termini ritenuti più convenienti nel rispetto delle norme vigenti.

5. Le azioni non possono essere offerte né in garanzia, né in godimento.

Art. 7 - Qualità di azionista

1. La qualità di azionista impone l'adesione incondizionata allo Statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

2. Per quanto concerne i rapporti sociali si intende come domicilio degli azionisti quello risultante

dal libro dei soci.

Art. 8 - Circolazione delle azioni

1. Le azioni sono trasferibili, a seguito di aumento di capitale o mediante cessione di azioni, unicamente a favore di Enti Pubblici Locali in connessione con l'affidamento di servizi pubblici locali alla Società, ed in ogni caso coerentemente a vincoli normativi imperativi vigenti.
2. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, a non soci, dovrà previamente, con lettera raccomandata R.R., offrirli in acquisto agli altri azionisti, mediante comunicazione scritta, da inviare all'Organo di Amministrazione, che specifichi le condizioni di vendita, il nome dei terzi disposti all'acquisto e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.
3. Il Consiglio di Amministrazione, verificato il disposto di cui ai successivi commi del presente articolo, comunica l'offerta di acquisto agli altri soci specificandone le condizioni, entro 10 giorni con lettera raccomandata R.R.
4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione all'offerente a mezzo di lettera raccomandata R.R., nella quale dovrà essere manifestata la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.
5. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
6. Le azioni ed i diritti di opzione per i quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono alienabili e il trasferimento sarà efficace, fatto salvo quanto disposto al comma primo, nonché la prova del rispetto delle condizioni per l'esercizio del diritto di prelazione, di cui ai commi precedenti.
7. Resta fermo il divieto di trasferimento delle quote a soggetti o enti il cui ingresso nella compagine sociale, per la natura e le caratteristiche degli stessi, pregiudichi o possa pregiudicare in qualsiasi modo il conseguimento e/o il mantenimento dell'affidamento dei servizi erogati dalla Società anche in rapporto alla disciplina in materia di società pubbliche in house providing.

Art. 9 - Recesso del socio

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.
2. Ciascun Socio può comunque recedere dalla Società qualora, in caso di accertato e dimostrato scostamento dagli indirizzi impartiti dall'Assemblea o dal Comitato di Controllo, nonché dalle prescrizioni vincolanti di cui al contratto di servizio e di ogni ulteriore pattuizione intervenuta tra i Soci regolante l'organizzazione della Società e il miglior perseguimento dell'oggetto sociale, la Società, su richiesta del Socio, non vi ponga rimedio a mezzo di adeguata, motivata deliberazione dell'Assemblea.

3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno della definizione del medesimo. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

4. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente statuto per la valutazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di prelazione .

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 10 - Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci
- l'Organo di Amministrazione
- il Collegio Sindacale
- l'Organo di Controllo Contabile

Art. 11 - Assemblea

1. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni - e comunque non oltre centoottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano - dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

2 L'Assemblea deve essere altresì convocata entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio al fine di informare gli azionisti sull'andamento e sui programmi della Società, ed ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o nei casi previsti dalla legge o qualora richiesto dai soci che rappresentino il 10 (dieci) per cento del capitale o dal Comitato di Controllo Analogico di cui ai successivi articoli 31 e 32.

3L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo, comunque entro i confini italiani. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea con indicazione del giorno,

dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica certificata) purché garantisca la prova dell'avvenuta ricezione nel termine dianzi indicato.

4. All'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere data idonea pubblicità osservando le forme obbligatoriamente previste dalle norme vigenti.

5. L'Assemblea è comunque validamente costituita anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, a condizione che siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e dell'organo di controllo e sia rappresentato l'intero capitale sociale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazioni delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.

Art. 13- Partecipazione

1. Per l'intervento in Assemblea può essere richiesto il preventivo deposito delle azioni o la certificazione del gestore delle azioni dematerializzate, da eseguirsi fino a tre giorni precedenti l'assemblea e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

2. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta a soggetto a ciò debitamente autorizzato e i documenti relativi devono essere conservati. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

3. La rappresentanza non può essere conferita ad altri soci, né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società né alla società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di questi.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe scritte.

Art. 14- Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di loro assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando l'Organo di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea lo reputino opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 15 - Costituzioni e deliberazioni

1. Fatte salve le disposizioni di legge inderogabili, per la costituzione e le deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza e il voto favorevole della maggioranza del capitale purché rappresentativa della maggioranza degli Enti Locali Soci e della maggioranza anagrafica della popolazione dei medesimi; nel caso la decisione riguardi esclusivamente l'interesse territoriale di un singolo Ente Locale e non abbia contenuti rilevanti di carattere sovra-comunale o societario, l'approvazione avverrà con il consenso necessario dell'Ente Locale interessato .

Art. 16 - Poteri dell'Assemblea

1. L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e per Statuto.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approva il bilancio, nonché la destinazione degli eventuali utili;
- b) nomina e revoca l'Organo di Amministrazione stabilendone il numero di componenti;
- c) nomina e revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove costituito;
- d) determina la nomina e revoca dei soggetti deputati alla revisione legale dei conti ;
- e) nomina il Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- f) determina il compenso degli Amministratori, fermo restando che il compenso lordo annuale, attribuito al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore ai limiti massimi stabiliti dalle vigenti leggi in materia;
- g) determina il compenso del Collegio Sindacale;
- h) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- i) approvare le direttive generali di azione, gli atti di programmazione, i piani operativi e budget annuali, ed i programmi di intervento ed investimento della Società, anche in rapporto alle determinazioni che la medesima deve assumere in seno a Società, Consorzi ed Enti partecipati;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione da parte dell'Organo di Amministrazione, ferma in ogni caso la responsabilità di questi ultimi per gli atti compiuti;
- J) approva il regolamento dei lavori assembleari.

3. Sulle decisioni di cui alle lettere a) e i) del secondo comma dovrà essere richiesto, almeno otto giorni della data di convocazione dell'Assemblea, il parere del Comitato di Controllo Analogo di cui ai successivi articoli 31 e 32.

4. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) delibera sull'eventuale scioglimento anticipato della Società e sulla nomina,

sostituzione e poteri dei liquidatori;

- c) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

5. Sulle decisioni di cui alle lettere a) e b) del quarto comma dovrà essere richiesto, almeno otto giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, il parere del Comitato di Controllo Analogo.

Art. 17 – Organo di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di membri effettivi, compreso il Presidente, sino ad un massimo di cinque in conformità alle determinazioni dell'Assemblea assunte coerentemente alla normativa vigente ed applicabile ed in particolare nel rispetto della disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.

2. Fermo quanto sopra, il funzionamento e la regolamentazione dell'Organo Amministrativo è disciplinata oltre che da quanto espressamente previsto del presente statuto, dalle norme del codice civile in materia di società per azioni, nonché dalla normativa pubblicistica applicabile avuto riguardo alla natura della Società come meglio precisato al successivo art. 28.

Art. 18 - Poteri dell'Organo di Amministrazione

1. L'organo di amministrazione ha i poteri di ordinaria amministrazione della Società in attuazione delle decisioni dell'Assemblea e nel rispetto ed in ottemperanza del presente statuto, delle indicazioni disposte dal Comitato di Controllo Analogo di cui ai successivi articoli 31 e 32, nonché delle previsioni del contratto di servizio e di ogni altra pattuizione tra i Soci funzionale al miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

2. L'organo di amministrazione è tenuto a trasmettere ai Soci gli atti di propria competenza elencati nel successivo articolo 37 del presente statuto.

3. Ove richiesto dai Soci e/o dal Comitato di Controllo Analogo, l'Organo di Amministrazione, il suo Presidente o l'amministratore a ciò delegato riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.

4. In ogni caso l'Organo Amministrativo è tenuto a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Ente Locale Socio il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.

Art. 19 – Convocazione dell'organo Amministrativo

1. Le decisioni dell'Organo Amministrativo sono assunte nella sede sociale, previa convocazione del Presidente, ove nominato un Consiglio di Amministrazione, di sua iniziativa o su richiesta del Direttore Generale, se nominato, o della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale, o ancora del Comitato sul Controllo Analogo, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.

2. Alla convocazione dell'Organo di Amministrazione si procede con lettera raccomandata

contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio dei consiglieri, ove nominati, dei sindaci e del presidente del Comitato di Controllo Analogo ove la convocazione sia avvenuta su iniziativa del medesimo.

3. Nei casi d'urgenza è ammessa la convocazione via telefax o telegramma o posta elettronica, da spedirsi almeno 3 giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun sindaco. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

4. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la riunione è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli amministratori e sindaci effettivi in carica, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Per la validità della riunione e delle deliberazioni è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

6. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

7. Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo devono constare da apposito registro dei verbali che verrà sottoscritto da chi presiede l'Organo e dal Segretario. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto e deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) l'identità dei partecipanti;

c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

Art. 20 - Rappresentanza e firma sociale

1. All'Amministratore Unico o, in caso di nomina di più amministratori, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla persona designata a sostituirlo in caso di sua temporanea assenza o impedimento è attribuita la rappresentanza della Società.

Art. 21 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, di cui un Presidente, e due supplenti, nominati dall'Assemblea in conformità alla legge vigente.

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399.

3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può

essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. I Sindaci restano in carica tre esercizi e durano in carica e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

6. L'Assemblea dei soci determina il compenso del Collegio all'atto di nomina.

Art. 22 Doveri del Collegio Sindacale

1. Il collegio sindacale ed i suoi membri assumono i doveri, sono investiti dei poteri, previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia e segnatamente dall'art. 2403 del Codice Civile, nonché, e comunque, alle disposizioni di legge in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.

TITOLO IV

DIREZIONE – REVISIONE LEGALE

Art. 23 Direttore Generale

L'Organo Amministrativo, coerentemente agli indirizzi organizzativi determinati dall'Assemblea, può nominare e revocare un Direttore Generale assegnandogli e conferendogli compiti e funzioni gestionali nei limiti del mandato ad esso conferito.

Articolo 24 – Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata:

- dal Collegio Sindacale, ove consentito e nelle forme di legge e comunque coerentemente alle determinazioni dell'Assemblea;
- da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V

BILANCIO SOCIALE ED UTILI

Art. 25 - Esercizi sociali e bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione, nei termini e nelle forme previste dalla legge, ivi comprese le prescrizioni in materia di società pubbliche in house providing eroganti servizi pubblici locali, redige il bilancio di esercizio che, corredato dai documenti previsti dalla legge, deve

essere comunicato ai Sindaci e al Comitato di Controllo Analogo, di cui ai successivi artt. 31 e 32, almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci, alla cui approvazione viene sottoposto.

Art.26. - Bilancio di esercizio

1. Anche a tutela degli interessi collettivi, il bilancio di esercizio deve essere sottoposto a certificazione da parte di primaria società iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB, laddove tale obbligo sia previsto dalla normativa vigente in relazione al tipo di attività concretamente esercitato.
2. I risultati della revisione devono essere comunicati ai Consigli Comunali dei Comuni che detengono quote.

Art.27 – Utili

1. Gli utili netti, dedotta la Riserva Legale, saranno prioritariamente destinati alla costituzione e/o incremento di riserva statutaria finalizzata all'autofinanziamento degli investimenti, salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO VI OBBLIGAZIONI

Articolo 28 - Obbligazioni

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata dall'organo amministrativo, previa autorizzazione dell'Assemblea e purché in conformità con la disciplina in materia di società pubbliche in house providing eroganti servizi pubblici locali.

TITOLO VII PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Articolo 29 - Patrimoni destinati a uno specifico affare

1. L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 *bis* del codice civile, previa autorizzazione dell'Assemblea e purché in conformità con la disciplina in materia di società pubbliche in house providing eroganti servizi pubblici locali.

TITOLO VIII NATURA DELLA SOCIETÀ E CONTROLLO ANALOGO

Art. 30 - Natura della Società e controllo analogo

1. La struttura e l'organizzazione societarie sono e saranno necessariamente conformate al modello della società totalmente pubblica in house providing in funzione dell'erogazione di servizi pubblici locali.

2. E pertanto:

- la partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblica, e con divieto assoluto di apertura del capitale a soggetti privati;
- la Società esercita e presta la propria attività in maniera preminente e prevalente a favore:
 - degli Enti Locali Soci e delle collettività di riferimento;
 - a favore dei Gestori d'Ambito e/o aggregazioni sovracomunali partecipate dagli Enti Locali Soci, siano esse obbligatorie secondo la legge o facoltative, e comunque nell'interesse dei medesimi;
- le attività di indirizzo, programmazione e controllo congiunto, diretto o indiretto, da parte degli Enti Locali soci, sono previste e garantite:
 - dal presente statuto;
 - dal contratto di servizio predisposto e approvato dall'Ente Locale e/o dagli Enti Locali Soci e/o anche dai disciplinari regolanti l'apporto sinergico garantito ai Gestori d'Ambito partecipati;
 - dall'obbligo per la Società di assumere come indirizzi essenziali ed integrativi del proprio scopo sociale i contenuti degli atti di cui al precedente allinea;
 - dall'obbligo della Società di operare attenendosi agli indirizzi impartiti dal Comitato disciplinato da successivi articoli 38 e 39 incaricato della costante verifica della sussistenza del controllo analogo da parte degli Enti Locali Soci sulla Società;
 - dall'obbligo, per l'organo amministrativo, della trasmissione agli Enti Soci dei seguenti atti:
 - verbali, o loro estratti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto delibere inerenti il controllo analogo, budget economico-finanziari, reports infrastrutturali nonché, se richiesti, tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, della gestione sociale, nonché per il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società;
 - ogni altro atto inerente la gestione purché espressamente richiesto secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della Società stessa.
 - dall'obbligo per la Società di appagare in modo puntuale e tempestivo le richieste di informazioni, chiarimenti e modalità esecutive indicate da parte degli Enti Locali soci per i servizi erogati nei territori di riferimento in funzione dell'esercizio del potere di vigilanza ai medesimi espressamente riconosciuto.

3. La Società adegua in ogni caso tempestivamente il presente statuto e gli altri atti di regolamentazione assunti al fine di garantire, in ogni tempo, la sussistenza dei requisiti dell'in house providing.

Art. 31 Comitato Controllo Analogo

1. Il Comitato sul Controllo Analogo è composto dai rappresentanti legali e/o altro amministratore locale delegato di ciascun Ente Locale Socio.

2. Il Comitato si esprime a maggioranza. Nel caso in cui la decisione riguardi esclusivamente l'interesse territoriale di un singolo Ente Locale ed non abbia contenuti rilevanti di carattere sovra-comunale o societario, sarà necessaria l'acquisizione del consenso del rappresentante dell'Ente Locale interessato.

3. Il Comitato è convocato contestualmente alla prima Assemblea utile.

4. Alla prima seduta il Comitato nomina un Presidente ed approva, entro novanta giorni, un regolamento di funzionamento informato ai principi del presente statuto e fermo in ogni caso che il Comitato deve essere convocato dal Presidente nominato:

- almeno due volte l'anno;
- ogni qualvolta lo richiedano motivatamente un pluralità di Enti Locale Soci non inferiore a cinque;
- ogni qualvolta debba esprimere pareri preventivi rispetto alle decisioni della Società.

Art. 32 Competenze Comitato Controllo Analogo

1. Il Comitato sul Controllo Analogo è preposto a verificare che la Società operi coerentemente e si conformi agli indirizzi e direttive gestionali impartiti in qualsiasi forma, ivi comprese quelle previste negli atti di affidamento e nei contratti di servizio, dagli Enti Locali Soci in attuazione del modulo in house providing.

2. Il Comitato sul Controllo Analogo, pertanto:

- provvede alla consultazione degli Enti Locali Soci in ordine alla gestione dei servizi pubblici locali svolti dalla Società e in ordine al suo andamento generale con facoltà di audizione, almeno una volta l'anno, dei componenti degli Organi sociali;
- verifica il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli prestazionali che la Società deve perseguire e alla conseguente verifica;
- esprime indicazioni per la gestione nel caso di rilevati inefficienze e/o scostamenti rispetto agli obiettivi ed indirizzi impartiti nell'interesse degli Enti Locali Soci;
- esprime pareri preventivi sulle decisioni strategiche e programmatiche che gli Organi sociali sono tenuti a richiedere in forza del presente statuto od su ogni altra decisione sottoposta al suo esame.

TITOLO IX

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 33. - Scioglimento e liquidazione della Società

1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi stabilite dalla legge vigenti.
2. Nel caso dello scioglimento della società per qualsivoglia motivo l'assemblea nomina uno o più liquidatori, e statuisce i loro poteri e retribuzioni ai sensi di legge, provvedendo altresì a determinare le modalità della liquidazione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di società per azioni nonché, e comunque, alle disposizioni di legge in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.